



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Convenzione di negoziazione assistita L. 162/2014

Linee guida

1) Condizioni:

Ai sensi dell'art.6 L.162/2014 e della circolare 19/2014 del Ministero degli Interni, l'accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte. Nell'accordo gli avvocati devono dare atto espressamente, ex art. 6 comma 3:

- a) di aver tentato di conciliare le parti;
- b) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
- c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 gli avvocati dovranno altresì certificare:

- a) l'autografia delle firme;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

2) Allegati:

- Certificato di residenza di almeno uno dei due coniugi;
- Estratto del certificato di Matrimonio;
- Convenzione;
- In caso di divorzio copia del provvedimento di separazione;
- In caso di modifica delle Condizioni di separazione o divorzio copia del provvedimento che si va a modificare;

- In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti copia dell'ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;

3) Ufficio di presentazione

L'accordo dovrà essere **trasmesso tramite PEC all'indirizzo settorecivile.procura.genova@giustiziacert.it o consegnato in originale**, da almeno uno dei due avvocati alla segreteria civile della Procura della Repubblica di Genova sita al piano VIII , stanza78, Tel. 010 5692513.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti si chiede di allegare dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno.

L'accordo verrà restituito a mani agli avvocati entro **una settimana** dalla presentazione con nulla Osta e/o autorizzazione, a seconda dei casi, salvo quando la Procura ritenga di inoltrare l'atto al presidente del Tribunale per le sue opportune valutazioni.

La Procura conserverà solo copia digitale allegata al protocollo informatico.

4) Tassazione

Il Ministero della Giustizia, con nota DAG – Direzione Giustizia Civile - prot. 110727 del 29/07/2015, ha chiarito la totale gratuità della procedura, escludendo che siano dovuti contributo unificato, imposta di bollo o diritti di copia.

Al legale viene, infatti, restituito l'originale dell'atto, mentre la Procura ne conserva copia autentica.

5) Competenza territoriale

Per le **Separazioni**: E' competente la Procura ove i coniugi hanno o hanno avuto l'ultima residenza.

Per i **divorzi**: E' competente la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

Per le **modifiche delle condizioni**: E' competente la Procura del luogo di residenza di almeno uno dei beneficiari dell'accordo.